

NOTE PER LA COMPILAZIONE

FIRMA:

La firma va apposta in calce alla domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.

MARCHE:

- 1 marca da bollo da €. 16,00

VERSAMENTI:

- Il versamento della tassa di iscrizione e quello per contributo annuale vanno effettuati in Segreteria al momento dell'iscrizione. **N.B.: Il pagamento del contributo annuale è dovuto ogni anno entro il 30 di aprile, per tutto il periodo in cui si rimane iscritti all'Albo e sino a quando non vi sia una richiesta scritta di cancellazione.**
- Tassa per opera universitaria: in favore della Regione ove è stata conseguita la laurea:
€. _____ c/c n. _____
Intestato a: _____
Causale: _____
- Il versamento per la concessione governativa va effettuato sul c/c postale n. 8003, di solito disponibile già preintestato presso tutti gli Uffici Postali.

SI RICORDA CHE:

- **A partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo degli Avvocati è obbligatorio inviare il mod. 5 alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avv.ti di Roma.**

- **L. 247/12 Art. 8.**

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

- **L. 247/12 Art. 17 co. 8**

Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 1**

L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 3**

L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 6**

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.